

CAMERA DEI DEPUTATI N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Norme in materia di abolizione e riconversione dei parchi zoologici, dei centri acquatici con animali e dei delfinari

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I delfinari sono i luoghi nei quali sono tenuti prigionieri i delfini, costringendoli in spettacoli simili a quelli dei circhi. I mari e gli oceani a cui sarebbero destinati questi animali vengono così sostituiti da vasche di dimensioni per loro piccolissime dove passeranno tutta la vita. Lo stesso si può dire degli animali selvatici costretti a vivere nelle gabbie degli zoo lontani dal loro *habitat*. Questa è la cattività, un esempio perfetto dell’arroganza specista che si manifesta anche nei desideri che l’industria dell’intrattenimento animale soddisfa.

I delfini sono un perfetto esempio in questo: fin dal passato hanno suscitato empatia per le loro innate socialità e mansuetudine ed è proprio questo purtroppo il motivo principale dello sfruttamento che li perseguita. Già negli acquari sono presenti molti esemplari, ma esistono comunque strutture appositamente create per esibire proprio i delfini.

Possiamo fare a meno dei delfinari e di tutte quelle strutture e zoo che ospitano gli animali per pura attività commerciale e con il solo intento di trarre profitto dalla loro esposizione.

Questa proposta di legge si propone di vietare tutte le strutture dove gli animali sono sfruttati (per fare spettacolo come nei delfinari) o sono oggetto della curiosità e dell’attenzione dei visitatori, come gli zoo.

Sono invece escluse le strutture di ricovero che hanno finalità di tutela delle specie in via di estinzione o che ospitano animali salvati da situazioni di cattività e che quindi non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivenza se reimmessi in natura.

Sono convinta che possiamo fare a meno dei delfinari e degli zoo. Il perché è semplice e inattaccabile e risiede nel capire che ogni animale deve poter vivere libero nel proprio ambiente naturale. Rispettarli consiste anche in questo, nel non intramettersi nella loro vita e nelle loro abitudini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di realizzazione di parchi zoologici, di centri acquatici con animali e di delfinari).

1. È fatto divieto di detenere in cattività animali selvatici in parchi zoologici, in centri acquatici o in delfinari al fine di perseguire finalità commerciali e ricreative, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche quando il parco zoologico, il centro acquatico o il delfinario comunque denominato persegue anche attività di ricerca e di cura della biodiversità.

3. Qualora il parco zoologico, il centro acquatico o il delfinario persegua le finalità di cui al comma 2 esse devono esclusive con divieto di qualsiasi forma di utilizzo e di impiego degli animali in attività ludiche e ricreative per l'uomo. A tali strutture è consentito ricevere compensi o contributi per l'ammissione di pubblico ai fini di quanto disposto dall'articolo 4.

4. All'interno dei parchi zoologici, dei centri acquatici e dei delfinari è vietata qualsiasi attività di addestramento degli animali al fine del loro impiego in attività non corrispondenti alle loro caratteristiche etologiche.

5. Ferme restando le normative vigenti per la tutela degli animali e per la preservazione delle biodiversità, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta e il trasporto a fini di alienazione di animali selvatici ed esotici destinati a parchi zoologici, centri acquatici o delfinari.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le strutture dedicate esclusivamente alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo esclusivo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

ART. 2.

(Divieto di importazione).

1. È vietata l'importazione di animali selvatici ed esotici destinati alla detenzione in parchi zoologici, in centri acquatici o in delfinari. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché le disposizioni sulla commercializzazione e sulla detenzione di esemplari vivi di mammiferi e di rettili che possono costituire pericolo per la salute e per l'incolumità pubbliche. Le sanzioni previste dalla citata legge n. 150 del 1992 sono aumentate di un terzo.

ART. 3.

(Tursiopi e cetacei).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, gli animali appartenenti alla specie dei tursiopi e dei cetacei non possono essere utilizzati in spettacoli e in manifestazioni artistiche.

2. La riproduzione assistita di tursiopi, di orche, di beluga (o balene bianche), di focene, di grampi (o delfini di Risso) e di *Inia geoffrensis* nonché di ogni altra specie detenuta in centri acquatici e delfinari è vietata. In caso di riproduzione naturale sono vietati l'addestramento in qualsiasi forma degli animali nati in cattività e il loro impiego in attività aventi fine ricreativo per il pubblico.

3. Gli animali ospitati e i nuovi nati presso centri acquatici e delfinari devono essere registrati in un'apposita anagrafe.

ART. 4.

(Riconversione dei parchi zoologici, dei centri acquatici e dei delfinari).

1. I parchi zoologici, i centri acquatici e i delfinari operanti nel territorio sono riconvertiti in centri di ricovero aventi quale unica ed esclusiva finalità la cura e il mantenimento degli animali ospitati.

2. Ai fini della riconversione in centri di ricovero, i parchi zoologici, i centri acquatici e i delfinari devono essere dotati di un'apposita licenza ed essere sottoposti a ispezioni volte ad assicurare la loro conformità a specifiche prescrizioni, quali la conservazione della biodiversità.

3. L'apertura al pubblico dei centri di ricovero è vietata, ad esclusione di visite guidate, ad opera di personale autorizzato o sotto la sua supervisione, aventi quale unica finalità quella di promuovere l'istruzione e la sensibilità del pubblico sulla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro *habitat* naturali. Nel corso di tali visite, gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti per loro innaturali a beneficio del pubblico ed è vietato qualsiasi contatto fisico diretto tra animali e pubblico.

4. I proventi derivanti dalle visite guidate di cui al comma 3, dedotti i costi per il personale e per il mantenimento dei centri di ricovero, sono utilizzati al fine esclusivo di promuovere il benessere degli animali ospitati qualora tali proventi risultino superiori al fabbisogno, sono destinati a enti che promuovono il benessere degli animali.

5. Qualora i parchi zoologici, i centri acquatici e i delfinari non si adeguino a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essi devono essere chiusi. In caso di chiusura, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste, ovvero siano trasferiti, entro sei mesi dal-

l'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in strutture gestite da associazioni aventi come scopo la tutela del benessere degli animali.

6. Ai fini della riconversione, sono previste agevolazioni fiscali stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 5.

(Personale).

1. Il personale operante nei centri di ricovero di cui all'articolo 4 deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Nei centri di ricovero non possono essere impiegati soggetti che hanno avuto condanne per reati di maltrattamento o di traffico di animali. Tali soggetti possono essere coinvolti nelle attività dei centri di ricovero solo previa partecipazione a programmi di rieducazione alla cura e al rispetto degli animali.

ART. 6.

(Controlli).

1. I controlli sui centri di ricovero di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle disposizioni della presente legge sono svolti, con cadenza almeno semestrale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. La realizzazione di parchi zoologici, di centri acquatici e di delfinari in violazione delle disposizioni della presente legge è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500.000 euro.

2. Il maltrattamento di animali ospitati nei centri di ricovero di cui all'articolo 4 è punito con le pene previste dal codice penale per il maltrattamento di animali.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da persone giuridiche si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001, compresa la sospensione totale delle attività societarie.

4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati ad associazioni che perseguono la tutela del benessere degli animali.

ART. 8.

(Abrogazione).

1. Le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

PAGINA BIANCA



17PDL0059110